

## IVA

### **L' IVA ULTIMO TRIMESTRE 2019: SI PRESENTA?**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

La comunicazione delle liquidazioni Iva, **relative all'ultimo trimestre 2019**, ha come **scadenza naturale** l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ossia, nel caso specifico, **sabato 29 febbraio 2020**, secondo le disposizioni dell'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#). Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è **prorogato al primo giorno feriale successivo**, pertanto la scadenza slitta a **lunedì 2 marzo**.

I contribuenti **con liquidazione Iva mensile**, nel rigo **VP14 (Iva da versare o a credito)** relativo **al mese di dicembre**, riportano il credito o il debito Iva; il credito iva annuale risulterà poi in **dichiarazione annuale Iva** in presentazione **tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020**.

Anche i contribuenti che eseguono **liquidazioni trimestrali**, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#), **devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare**, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio, calcolo definitivo del pro rata). Tuttavia, il versamento dell'Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di **conguaglio annuale**, entro **l'ordinario termine** di versamento previsto per la dichiarazione annuale.

Pertanto, tali contribuenti, **nella comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11 (Crediti di imposta), VP12 (Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito)**. Tali righi, ad eccezione del VP12, invece devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuino liquidazioni trimestrali, di cui all'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) e che si siano avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'**articolo 74, comma 5**.

Il contribuente può **correggere (nei termini) gli errori rilevati nella comunicazione** dei dati delle liquidazioni Iva dell'ultimo trimestre, eventualmente già trasmessa, senza applicazione di

sanzioni inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, **prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva**.

A differenza di altri modelli, non è prevista una casella specifica “*correttiva nei termini*”. Se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, **l'ultima sostituisce le precedenti**.

Con la conversione in legge del decreto crescita, l'[articolo 12-quater D.L. 34/2019](#), ha inserito una modifica alle modalità di presentazione della Lipe: la **comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata** con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata **entro il mese di febbraio dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Nella **dichiarazione annuale Iva 2020**, il **quadro VP** è specificatamente **riservato ai contribuenti che intendono avvalersi di tale facoltà** con presentazione della dichiarazione annuale Iva **entro il mese di febbraio**. Il quadro VP **non può essere compilato** qualora la dichiarazione sia **presentata successivamente a tale termine**.

In linea generale, per le **modalità di compilazione** del quadro e per l'**individuazione dei dati da indicare** nei righi che lo compongono, si fa sostanzialmente rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione liquidazioni periodiche Iva. I righi di compilazione delle liquidazioni Iva e del quadro VP della dichiarazione annuale Iva 2020 sono i medesimi.

Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei **campi 4 e 5** del **rigo VP1** si precisa che:

VP1	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	5	Operazioni straordinarie						
	Mese	Trimestre (*)				1	2	3	4	5	6	7

- la casella del **campo 4** deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla **liquidazione dell'Iva per l'intero gruppo** di cui all'articolo 73;
- il **campo 5** deve essere compilato esclusivamente nei casi di **operazioni straordinarie**, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all'attività da quest'ultimo svolta.

Qualora il contribuente intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** occorre compilare:

- il **quadro VP** della dichiarazione annuale Iva se la stessa è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare,

- integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il **quadro VH** intitolato “variazioni delle comunicazioni periodiche” (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio. La correzione di elementi comunicati nelle Lipe relative ai primi tre trimestri richiede la compilazione del **quadro VH della dichiarazione annuale Iva**.

**Decorso il termine del 2 marzo 2020 per la presentazione della Lipe dell'ultimo trimestre** (tramite Lipe o quadro VP della dichiarazione annuale Iva) **trova applicazione la sanzione** di cui all'[articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. 471/1997](#): l'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la **sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro**.

La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita**, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.